**N. 03856/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 01227/2015 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2015, proposto da:

Antonio Maiorano, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Napolitano, con domicilio eletto presso Pasquale Napolitano in Napoli, Via G.Rossini N.22;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

***nei confronti di***

Nicola Trunfio; Claudio Naddeo, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pina Micuccio, Gaetano Paolino, Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Gaetano Paolino in Napoli, Segreteria T.A.R.;

***per l'annullamento***

della graduatoria generale di merito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici approvata con decreto dirigenziale del predetto Ufficio Scolastico del 18.12.2014, prot. AOODRCA, nella parte in cui è stato conferito al ricorrente un punteggio non corretto per i titoli culturali e quelli relativi al servizio; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Claudio Naddeo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che il ricorrente ha documentato una serie di titoli, e che l’Amministrazione non ha spiegato, in giudizio, le ragione per cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello rivendicato;

Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte ordinando all’Amministrazione resistente il riesame dei titoli specificamente indicati nel ricorso;

Int. Contraddittorio 2 dicembre 2015

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell’ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l’amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 luglio, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

-) dispone l’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l’udienza pubblica del 02.12.2015.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)